

tente a provvedere, risiedendo il Giangrande Gaetano a Occhieppo Inferiore (Vercelli) via Martiri della Libertà 14;

letti i detti documenti allegati al ricorso attestanti le circostanze dedotte dalla ricorrente;

P. Q. M., sulle conclusioni parzialmente difformi per quanto concerne l'applicazione della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968;

dispone che il decreto ingiuntivo sopra indicato sia munito della formula esecutiva, onde possa trovare esecuzione in Italia. Dispone altresì che a cura della Cancelleria il presente provvedimento sia comunicato alla ricorrente presso il suo domicilio eletto. Liquidata a carico di Giangrande Gaetano ed a favore della Commerzbank A. G. come in atti rappresentata le spese della presente procedura, senza che il procuratore domiciliatario abbia al riguardo presentata la relativa nota, in complessive lire...

from: Rivista di diritto internazionale privato e processuale 17 (1981) p. 166

CORTE DI APPELLO DI GENOVA, sentenza 2 maggio 1980

Presidente, SAITTA - Consigliere Rel., MAGANZA
P. M., CALABRESE (concl. conf.)

Efxinos Shipping Co. Ltd. (avv. Berlingieri, Rugani) contro Rawi Shipping Lines Ltd. (contumace).

Ai fini dell'applicazione della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'applicazione delle sentenze arbitrarie straniere, non rileva la nazionalità delle parti del giudizio arbitrale né il territorio nel quale è stato pronunciato il lodo arbitrale.

Ai sensi dell'art. V, paragrafo 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958, il giudice dello Stato richiesto per la delibazione deve accertare d'ufficio: a) la compromettibilità in arbitri, secondo la legge straniera della controversia decisa con sentenza arbitrale, b) la non contrarietà all'ordine pubblico del riconoscimento o dell'esecuzione di essa.

A seguito dell'introduzione nell'ordinamento italiano della convenzione europea di Ginevra del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, non può più sollevarsi nessuna questione di costituzionalità o di contrarietà all'ordine pubblico, per difetto di motivazione, nei confronti di un lodo arbitrale straniero da riconoscere in Italia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione, notificato a' sensi dell'art. 142 cod. proc. civ. in data 18 gennaio 1979, la società Efxinos Shipping, con sede in Pireo (Grecia), evocava in giudizio avanti a questa Corte di Appello la società Rawi Shipping Lines, con sede in Beirut (Libano), esponendo:

— che con contratto di noleggio in data Londra 23 maggio 1977, su formulario New York Produce Exchange, essa aveva noleggiato la m/n « Aspaki » alla società convenuta, per un periodo di circa sei mesi;

— che alla consegna della nave ai noleggiatori, costoro si erano peraltro resi inadempienti nel pagamento del nolo, per cui essa attrice, in base a quanto previsto dalla clausola n. 5 del contratto di noleggio (clausola risolutiva espressa), aveva ritirato la nave dal servizio dei noleggiatori e chiesto la pronuncia di un lodo arbitrale, come previsto dalla clausola n. 17 del contratto;

— che con lodo arbitrale definitivo, reso a Londra il 6 giugno 1978, la Rawi Shipping Lines era stata condannata a pagare ad essa Efxinos Shipping la somma di dollari U.S.A. 199.635,63, oltre agli interessi del 7,1/2% dal 21 luglio 1977 al 6 giugno 1978, corrispondenti a dollari 13.126,72, e agli interessi del 10% sulle predette somme dal 6 giugno 1978 al saldo, nonché l'importo di sterline 301 per spese della procedura arbitrale.

Ciò premesso, l'attrice faceva presente che il lodo era stato pronunciato in base ad una valida clausola arbitrale, sottoscritta da entrambe le parti, e secondo la legge del luogo ove esse avevano previsto che venissero risolte le loro controversie (Arbitration Act inglese 1950), ed ancora che il lodo stesso, pronunciato da arbitro competente a conoscere della controversia, era definitivo e vincolante per le parti. Pertanto l'attrice chiedeva che questa Corte, competente territorialmente per la delibazione, per essere stato da essa Efxinos Shipping richiesto ed ottenuto in Genova un sequestro conservativo nei confronti della Rawi Shipping Lines, dichiarasse esecutivo nella Repubblica italiana, in forza della convenzione di New York 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, il lodo arbitrale dianzi cennato, reso a Londra, il 6 giugno 1978 dall'Arbitro unico Alexander John Kazantzis. La società convenuta non si costituiva in giudizio, eppertanto ne veniva dichiarata la contumacia.

L'attrice produceva copia autentica del contratto di noleggio ed originale autenticato del lodo delibando, con le rispettive traduzioni giurate, nonché copia di ricorso per sequestro conservativo e pedissequo provvedimento autorizzativo del Presidente del Tribunale di Genova in data 15 giugno 1977, atto di sequestro presso terzi eseguito il 16 giugno 1977 nei confronti della Agenzia Concordia S.p.A. con sede in Genova, Piazza Jacopo da Varazze n. 2, ed infine atto di notificazione di sequestro con-

servativo, di comunicazione di eseguito sequestro e di citazione per la convalida, notificato alla Rawi Shipping Lines il 29 giugno 1977.

Interveniva in causa, a' sensi di legge, il P.M.

La causa veniva assegnata a sentenza, all'udienza collegiale del 4 aprile 1980, sulle conclusioni della società attrice e del P.M., nei termini in epigrafe testualmente riportati.

MOTIVI DELLA DECISIONE. La competenza territoriale di questa Corte, ex artt. 796 e 800 cod. proc. civ., trova ragione nel fatto che in Genova dovrà avere attuazione il lodo straniero delibando: infatti, come risulta dai documenti prodotti dall'attrice, essa ha ottenuto in questa città, contro la sua debitrice, un sequestro conservativo, che ha tosto eseguito presso terzi, — e precisamente su somme di denaro di spettanza della predetta, a mani della sua agenzia in Genova, Agenzia Concordia S.p.A. —; instaurando poi, avanti al Tribunale di Genova, il giudizio di convalida, in attesa che intervenisse la decisione di merito, rappresentata appunto dal lodo arbitrale della cui delibazione trattasi.

Ciò posto, osserva la Corte che non sussistono dubbi sulla applicabilità nel caso della convenzione di New York 10 luglio 1958, per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, invocata dall'attrice: in vero, poiché non rileva a tal fine la nazionalità delle parti del giudizio arbitrale, nella specie rispettivamente greca e libanese, non ha importanza che alla convenzione abbia fatto adesione la Grecia, in data 16 giugno 1962, ma non anche il Libano.

E parimenti non rileva che alla convenzione non abbia neppure aderito la Gran Bretagna, sul cui territorio è stato pronunziato il lodo arbitrale *de quo*; infatti l'Italia, aderendo alla convenzione con l. 19 gennaio 1968 n. 62, non si è avvalsa della facoltà, ex art. 1 paragrafo 3 della convenzione stessa, di limitarne l'applicazione, sulla base della reciprocità, al riconoscimento e all'esecuzione delle sole sentenze rese nel territorio di un altro Stato contraente. Quanto all'onere probatorio della convenzione imposto all'istante, va dato atto che la soc. Efxinos Shipping l'ha assolto, producendo, come richiesto dall'art. IV: a) l'originale debitamente autenticato; con traduzione giurata, del lodo reso il 6 giugno 1978 a Londra, — fra l'armatore e la noleggiatrice, in punto « contratto di noleggio in data 23 maggio 1977 » della nave « Aspaki » —, dall'arbitro unico Alexander John Kazantzis; b) una copia autentica, con traduzione giurata, del contratto di noleggio 23 maggio 1977 sottoscritto dalle parti, nel quale risulta inserita, *sub* 17), una clausola compromissoria, costituente « convenzione scritta » a termini dell'art. II paragrafo 2 della convenzione di New York.

A questo punto giova brevemente ricordare la particolare struttura del procedimento di delibazione istituito da detta convenzione, per cui vengono singolarmente indicati e ripartiti fra attore e convenuto, nell'art. IV

e nell'art. V paragrafo 1 i relativi oneri probatori, rispettivamente *in agendo* ed *in excipiendo*.

Orbene, preso atto che l'attrice ha assolto ai propri oneri, con le produzioni dianzi cennate, deve subito osservarsi che la contumacia della soc. Rawi Shipping Lines, convenuta nel presente giudizio di delibazione, esime la Corte dal prendere in esame i vari riflessi singolarmente contemplati dall'art. V paragrafo 1 unicamente suscettibili, come testé ricordato, di formare oggetto di rilievi in via di eccezione. Anche se, — per quanto tra breve dovrà invece costituire oggetto di indagine d'ufficio, — è necessario fin d'ora puntualizzare che il cennato paragrafo 1, alla lettera d), concerne l'ipotesi « che la formazione del tribunale arbitrale o la procedura arbitrale non è stata conforme alla convenzione fra le parti, o, in mancanza di convenzione, che essa non è stata conforme alla legge del paese nel quale l'arbitrato ha avuto luogo ».

Esiste per vero un accertamento che la convenzione, con il paragrafo 2 dell'art. V, commette d'ufficio al giudice dello Stato richiesto, onde constatare, quale presupposto per la favorevole considerazione dell'istanza di riconoscimento e di esecuzione della sentenza arbitrale straniera: a) la compromettibilità in arbitri, secondo la legge di tale Stato, della controversia decisa con la sentenza delibanda; b) la non contrarietà all'ordine pubblico del riconoscimento o dell'esecuzione di essa.

Sotto il primo aspetto l'indagine nel caso non può che approdare *de plano* all'accoglimento della domanda, indubitata essendo, anche per il nostro ordinamento, la deferibilità al giudizio arbitrale di una controversia, quale è quella decisa con il lodo della cui delibazione trattasi, avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento di un contratto di noleggio e la conseguente condanna a carico della parte inadempiente.

Più complessa si presenta invece l'indagine in riflesso al requisito della non contrarietà all'ordine pubblico, stante le caratteristiche presentate, sotto il duplice aspetto di cui ora si dirà, dal lodo inglese *de quo*.

Risulta anzitutto che, essendo nel caso prevista, dalla clausola compromissoria inserita nel contratto, la costituzione a Londra di un collegio arbitrale di tre persone, « una nominata da ognuna delle parti e la terza dalle due persone da essa nominate », la Efxinos Shipping ebbe a designare quale proprio arbitro Alexander John Kazantzis di Londra; successivamente, non avendo la noleggiatrice a sua volta provveduto a nominare il proprio arbitro, la predetta armatrice, avvalendosi della facoltà in tal caso riconosciuta dalla legge inglese sull'arbitrato — Arbitration Act 1950 - art. 7 lett. b) — conferì al proprio arbitro di parte la nomina ad *arbitro unico*; ed appunto in tal veste il predetto Kazantzis ha poi pronunziato il lodo, che, secondo la cennata norma dell'Arbitration Act, è considerato vincolante per entrambe le parti, come se l'arbitro fosse stato da queste concordemente nominato.

tente a provvedere, risiedendo il Giangrande Gaetano a Occhieppo Inferiore (Vercelli) via Martiri della Libertà 14;

letti i detti documenti allegati al ricorso attestanti le circostanze dedotte dalla ricorrente;

P. Q. M., sulle conclusioni parzialmente difformi per quanto concerne l'applicazione della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968;

dispone che il decreto ingiuntivo sopra indicato sia munito della formula esecutiva, onde possa trovare esecuzione in Italia. Dispone altresì che a cura della Cancelleria il presente provvedimento sia comunicato alla ricorrente presso il suo domicilio eletto. Liquidava a carico di Giangrande Gaetano ed a favore della Commerzbank A. G. come in atti rappresentata le spese della presente procedura, senza che il procuratore domiciliatario abbia al riguardo presentata la relativa nota, in complessive lire...

from: Rivista di diritto internazionale privato e processuale 17 (1981) p. 166

CORTE DI APPELLO DI GENOVA, sentenza 2 maggio 1980

Presidente, SAITTA - Consigliere Rel., MAGANZA
P. M., CALABRESE (concl. conf.)

Efxinos Shipping Co. Ltd. (avv. Berlingieri, Rugani) contro Rawi Shipping Lines Ltd. (contumace).

Ai fini dell'applicazione della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'applicazione delle sentenze arbitrarie straniere, non rileva la nazionalità delle parti del giudizio arbitrale né il territorio nel quale è stato pronunciato il lodo arbitrale.

Ai sensi dell'art. V, paragrafo 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958, il giudice dello Stato richiesto per la delibazione deve accertare d'ufficio: a) la compromettibilità in arbitri, secondo la legge straniera della controversia decisa con sentenza arbitrale, b) la non contrarietà all'ordine pubblico del riconoscimento o dell'esecuzione di essa.

A seguito dell'introduzione nell'ordinamento italiano della convenzione europea di Ginevra del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, non può più sollevarsi nessuna questione di costituzionalità o di contrarietà all'ordine pubblico, per difetto di motivazione, nei confronti di un lodo arbitrale straniero da riconoscere in Italia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione, notificato ai sensi dell'art. 142 cod. proc. civ. in data 18 gennaio 1979, la società Efxinos Shipping, con sede in Pireo (Grecia), evocava in giudizio avanti a questa Corte di Appello la società Rawi Shipping Lines, con sede in Beirut (Libano), esponendo:

— che con contratto di noleggio in data Londra 23 maggio 1977, su formulario New York Produce Exchange, essa aveva noleggiato la m/n « Aspaki » alla società convenuta, per un periodo di circa sei mesi;

— che alla consegna della nave ai noleggiatori, costoro si erano peraltro resi inadempienti nel pagamento del nolo, per cui essa attrice, in base a quanto previsto dalla clausola n. 5 del contratto di noleggio (clausola risolutiva espressa), aveva ritirato la nave dal servizio dei noleggiatori e chiesto la pronuncia di un lodo arbitrale, come previsto dalla clausola n. 17 del contratto;

— che con lodo arbitrale definitivo, reso a Londra il 6 giugno 1978, la Rawi Shipping Lines era stata condannata a pagare ad essa Efxinos Shipping la somma di dollari U.S.A. 199.635,63, oltre agli interessi del 7,1/2% dal 21 luglio 1977 al 6 giugno 1978, corrispondenti a dollari 13.126,72, e agli interessi del 10% sulle predette somme dal 6 giugno 1978 al saldo, nonché l'importo di sterline 301 per spese della procedura arbitrale.

Ciò premesso, l'attrice faceva presente che il lodo era stato pronunciato in base ad una valida clausola arbitrale, sottoscritta da entrambe le parti, e secondo la legge del luogo ove esse avevano previsto che venissero risolte le loro controversie (Arbitration Act inglese 1950), ed ancora che il lodo stesso, pronunciato da arbitro competente a conoscere della controversia, era definitivo e vincolante per le parti. Pertanto l'attrice chiedeva che questa Corte, competente territorialmente per la delibazione, per essere stato da essa Efxinos Shipping richiesto ed ottenuto in Genova un sequestro conservativo nei confronti della Rawi Shipping Lines, dichiarasse esecutivo nella Repubblica italiana, in forza della convenzione di New York 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, il lodo arbitrale dianzi cennato, reso a Londra, il 6 giugno 1978 dall'Arbitro unico Alexander John Kazantzis. La società convenuta non si costituiva in giudizio, eppertanto ne veniva dichiarata la contumacia.

L'attrice produceva copia autentica del contratto di noleggio ed originale autenticato del lodo delibando, con le rispettive traduzioni giurate, nonché copia di ricorso per sequestro conservativo e pedissequo provvedimento autorizzativo del Presidente del Tribunale di Genova in data 15 giugno 1977, atto di sequestro presso terzi eseguito il 16 giugno 1977 nei confronti della Agenzia Concordia S.p.A. con sede in Genova, Piazza Jacopo da Varagine n. 2, ed infine atto di notificazione di sequestro con-

servativo, di comunicazione di eseguito sequestro e di citazione per la convalida, notificato alla Rawi Shipping Lines il 29 giugno 1977.

Interveniva in causa, a' sensi di legge, il P.M.

La causa veniva assegnata a sentenza, all'udienza collegiale del 4 aprile 1980, sulle conclusioni della società attrice e del P.M., nei termini in epigrafe testualmente riportati.

MOTIVI DELLA DECISIONE. La competenza territoriale di questa Corte, ex artt. 796 e 800 cod. proc. civ., trova ragione nel fatto che in Genova dovrà avere attuazione il lodo straniero delibando: infatti, come risulta dai documenti prodotti dall'attrice, essa ha ottenuto in questa città, contro la sua debitrice, un sequestro conservativo, che ha tosto eseguito presso terzi, — e precisamente su somme di denaro di spettanza della predetta, a mani della sua agenzia in Genova, Agenzia Concordia S.p.A. —; instaurando poi, avanti al Tribunale di Genova, il giudizio di convalida, in attesa che intervenisse la decisione di merito, rappresentata appunto dal lodo arbitrale della cui deliberazione trattasi.

Ciò posto, osserva la Corte che non sussistono dubbi sulla applicabilità nel caso della convenzione di New York 10 luglio 1958, per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, invocata dall'attrice: in vero, poiché non rileva a tal fine la nazionalità delle parti del giudizio arbitrale, nella specie rispettivamente greca e libanese, non ha importanza che alla convenzione abbia fatto adesione la Grecia, in data 16 giugno 1962, ma non anche il Libano.

E parimenti non rileva che alla convenzione non abbia neppure aderito la Gran Bretagna, sul cui territorio è stato pronunziato il lodo arbitrale *de quo*; infatti l'Italia, aderendo alla convenzione con l. 19 gennaio 1968 n. 62, non si è avvalsa della facoltà, ex art. 1 paragrafo 3 della convenzione stessa, di limitarne l'applicazione, sulla base della reciprocità, al riconoscimento e all'esecuzione delle sole sentenze rese nel territorio di un altro Stato contraente. Quanto all'onere probatorio della convenzione imposto all'istante, va dato atto che la soc. Efxinos Shipping l'ha assolto, producendo, come richiesto dall'art. IV: a) l'originale debitamente autenticato; con traduzione giurata, del lodo reso il 6 giugno 1978 a Londra, — fra l'armatore e la noleggiatrice, in punto « contratto di noleggio in data 23 maggio 1977 » della nave « Aspaki » —, dall'arbitro unico Alexander John Kazantzis; b) una copia autentica, con traduzione giurata, del contratto di noleggio 23 maggio 1977 sottoscritto dalle parti, nel quale risulta inserita, *sub* 17), una clausola compromissoria, costituenti « convenzione scritta » a termini dell'art. II paragrafo 2 della convenzione di New York.

A questo punto giova brevemente ricordare la particolare struttura del procedimento di deliberazione istituito da detta convenzione, per cui vengono singolarmente indicati e ripartiti fra attore e convenuto, nell'art. IV

e nell'art. V paragrafo 1 i relativi oneri probatori, rispettivamente *in agendo* ed *in excipiendo*.

Orbene, preso atto che l'attrice ha assolto ai propri oneri, con le produzioni dianzi cennate, deve subito osservarsi che la contumacia della soc. Rawi Shipping Lines, convenuta nel presente giudizio di deliberazione, esime la Corte dal prendere in esame i vari riflessi singolarmente contemplati dall'art. V paragrafo 1 unicamente suscettibili, come testé ricordato, di formare oggetto di rilievi in via di eccezione. Anche se, — per quanto tra breve dovrà invece costituire oggetto di indagine d'ufficio, — è necessario fin d'ora puntualizzare che il cennato paragrafo 1, alla lettera d), concerne l'ipotesi « che la formazione del tribunale arbitrale o la procedura arbitrale non è stata conforme alla convenzione fra le parti, o, in mancanza di convenzione, che essa non è stata conforme alla legge del paese nel quale l'arbitrato ha avuto luogo ».

Esiste per vero un accertamento che la convenzione, con il paragrafo 2 dell'art. V, commette d'ufficio al giudice dello Stato richiesto, onde constatare, quale presupposto per la favorevole considerazione dell'istanza di riconoscimento e di esecuzione della sentenza arbitrale straniera: a) la compromettibilità in arbitri, secondo la legge di tale Stato, della controversia decisa con la sentenza delibanda; b) la non contrarietà all'ordine pubblico del riconoscimento o dell'esecuzione di essa.

Sotto il primo aspetto l'indagine nel caso non può che approdare *de plano* all'accoglimento della domanda, indubitata essendo, anche per il nostro ordinamento, la deferibilità al giudizio arbitrale di una controversia, quale è quella decisa con il lodo della cui deliberazione trattasi, avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento di un contratto di noleggio e la conseguente condanna a carico della parte inadempiente.

Più complessa si presenta invece l'indagine in riflesso al requisito della non contrarietà all'ordine pubblico, stante le caratteristiche presentate, sotto il duplice aspetto di cui ora si dirà, dal lodo inglese *de quo*.

Risulta anzitutto che, essendo nel caso prevista, dalla clausola compromissoria inserita nel contratto, la costituzione a Londra di un collegio arbitrale di tre persone, « una nominata da ognuna delle parti e la terza dalle due persone da essa nominate », la Efxinos Shipping ebbe a designare quale proprio arbitro Alexander John Kazantzis di Londra; successivamente, non avendo la noleggiatrice a sua volta provveduto a nominare il proprio arbitro, la predetta armatrice, avvalendosi della facoltà in tal caso riconosciuta dalla legge inglese sull'arbitrato — Arbitration Act 1950 - art. 7 lett. b) — conferì al proprio arbitro di parte la nomina ad *arbitro unico*; ed appunto in tal veste il predetto Kazantzis ha poi pronunziato il lodo, che, secondo la cennata norma dell'Arbitration Act, è considerato vincolante per entrambe le parti, come se l'arbitro fosse stato da queste concordemente nominato.

Di fronte a tal situazione, si sarebbe anzitutto potuta porre, ex art. IV paragrafo 1 lett. d), a suo tempo testualmente riportato, una questione di conformità o meno della costituzione dell'arbitro alla pur esistente « convenzione fra le parti »; la quale, come visto, espressamente prevedeva nella specie tre arbitri, di cui due designati da ciascuna parte ed il terzo dagli stessi nominato, ed aggiungeva inoltre che sarebbe stata definitiva la « loro (dei tre) decisione o quella di due qualsiasi di essi ».

Peraltro tale questione non può essere affrontata di ufficio, costituendo essa un rilievo che solo avrebbe potuto esserè, secondo la spiegata struttura voluta dalla convenzione di New York, sollevata *in excipiendo* dalla convenuta Rawi Shipping Lines, mantenutasi invece contumace.

Può e deve invece la Corte deliberare di ufficio la contrarietà o meno al nostro ordine pubblico di un lodo pronunciato in funzione di arbitro unico da un arbitro già di parte, a tanto legittimamente sollecitato, in conformità alla disciplina inglese in materia, dalla stessa parte che lo aveva designato, in conseguenza della mancata nomina da parte avversaria del proprio arbitro.

Anche se il nostro ordinamento diversamente dispone (art. 810 cod. proc. civ.), in siffatta ipotesi, che sia l'autorità giudiziaria a nominare l'arbitro per la parte rimasta inerte, non ritiene tuttavia la Corte che dalla vista disciplina dell'Arbitration Act inglese ne risulti addirittura intaccato il principio di ordine pubblico della imparzialità dell'arbitro: ciò in quanto la considerazione che una persona fosse stata designata quale arbitro di una parte non sembra ancora sufficiente, in raffronto a detto principio, a postulare di per sé il venir meno dell'imparzialità dell'arbitro, volta che quella parte, avvalendosi della facoltà di legge, gli abbia poi conferito la funzione di arbitro unico; anche perché la legge inglese (citato art. 7 lettera b), pur dopo aver riconosciuto quella facoltà e sanzionato il carattere vincolante del lodo emesso dall'arbitro unico in quel modo designato, non manca di dettare l'opportuna cautela della possibilità di un intervento riparatore dell'autorità giudiziaria, testualmente stabilendo « fermo tuttavia che l'Alta Corte o un giudice di essa può annullare qualsiasi nomina fatta a sensi di questa sezione ».

L'altro aspetto del lodo delibando, che parimenti esige un'opportuna indagine, di ufficio, da parte della Corte, in riflesso all'eventuale contrasto con l'ordine pubblico, è rappresentato dalla mancanza di motivazione: per vero il lodo, dopo l'esposizione dettagliata delle vicende della procedura, omette qualsiasi motivazione per concludere senz'altro con il dispositivo.

Ma ritiene la Corte che, anche se l'obbligo della motivazione è nel nostro paese costituzionalizzato (art. 111, comma primo, della Costituzione), il problema debba ora essere riguardato più articolatamente, a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento della convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale adottata a Ginevra il 21 aprile

1961, cui l'Italia ha aderito con l. 10 maggio 1970 n. 418; talché la questione deve attualmente essere considerata anche alla luce dei principi costituzionali in tema di validità degli accordi internazionali (artt. 10 e 11 Costituzione).

Postoché, infatti, in base all'art. 8 di detta convenzione di Ginevra, si presume che le parti concordino sulla necessità di motivazione della sentenza arbitrale « salvo a) che le parti abbiano espressamente dichiarato che la sentenza non debba essere motivata, o b) che esse si siano sottoposte ad una procedura arbitrale nell'ambito della quale non è d'uso motivare le sentenze », deve convenirsi che, dall'accettazione da parte del nostro Stato di siffatta normativa, sono senza dubbio derivati due ordini di conseguenze: anzitutto, non può più apparire in contrasto con il nostro ordinamento il fatto che venga riconosciuto un lodo straniero non motivato, volta che è ora consentito che le parti concordemente dichiarino non dover essere la sentenza arbitrale motivata; inoltre, nessuna questione di costituzionalità e di contrarietà all'ordine pubblico può più sollevarsi, per difetto di motivazione, rispetto ad un lodo pronunciato in una procedura arbitrale nell'ambito della quale non sia d'uso motivare le sentenze.

Ma allora, per quanto interessa nella specie, dal momento che è risaputo, per nozione dottrinale-oltreché per cognizione di non pochi precedenti giurisprudenziali in materia, come i lodi arbitrali inglesi, secondo una prassi tradizionale, non siano solitamente sorretti da motivazione, deve la Corte concludere che la mancanza di motivazione nel lodo delibando, non può, in definitiva, risolversi in una ragione di contrasto con l'ordine pubblico, eppertanto non costituisce neppure essa impedimento a che lo stesso venga reso esecutivo in Italia.

Per tutte le sopra svolte ragioni può quindi accogliersi la domanda della soc. Efxinos Shipping e conseguentemente dichiararsi l'efficacia nel nostro Stato del ripetuto lodo arbitrale.

La società convenuta deve essere condannata a rifondere all'attrice le spese processuali del presente giudizio di deliberazione, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M., la Corte definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe; dichiara efficace ed esecutivo in Italia il lodo definitivo pronunciato a Londra, il 6 giugno 1978, dall'arbitro unico Alexander John Kazantzis, nella controversia vertita, in relazione al contratto di noleggio in data 23 maggio 1977, fra la Efxinos Shipping Company Limited, odierna attrice, e la Rawi Shipping Lines Limited, odierna convenuta; condanna la società convenuta a rifondere alla società attrice le spese processuali del presente giudizio, che liquida...